



**CITTA' DI TERMINI IMERESE**

*Città Metropolitana di Palermo*

## **COMUNICATO**

### **RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI DI CUI AGLI ARTT. 68 – 69 – 80 DEL TULPS**

**A seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, introdotto dall'art.7 della L. 7/10/2013 n.112, si rende noto che in Sicilia, in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al Questore e non ai Comuni.**

Si invitano pertanto tutti coloro che intendono svolgere spettacoli dal vivo, intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti ad avanzare le relative istanze alla competente Questura, con il dovuto anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel rispetto del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016 (art. 4 comma 1 lettera C) il quale ha modificato l'art. 141 del R.D. 635/1940, che di seguito testualmente si riporta: "per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere e le verifiche e gli accertamenti di cui il primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno".

**Pertanto, si specifica che la relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato, sostituisce il parere preventivo, le verifiche e gli accertamenti della Commissione C.V.L.P.S., previsti dal succitato art. 141, comma 1.**

- ✓ Sono di Competenza del SUAP e quindi soggette a S.C.I.A., i piccoli trattenimenti ed altre attività di svago temporanee purché complementari a quelli di somministrazione e non prevalenti sulle stesse con le limitazioni di cui al successivo Allegato A;
- ✓ Possono svolgersi senza alcuna autorizzazione di competenza della questura le manifestazioni di cui al successivo Allegato B, (fatte salve le eventuali autorizzazioni di competenza degli uffici comunali o del Sindaco e/o semplici comunicazioni alla Questura ex art. 18 T.U.L.P.S.);
- ✓ Tutte le altre attività, siano esse a carattere permanente o temporaneo, di cui all'art. 68-69-80 del TULPS, sono soggette a licenza rilasciata dal Questore di Competenza, previo parere di agibilità da parte della Commissione C.V.L.P.S..

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to A. Maida

**Il Dirigente**  
F.to R. Gandolfo

## ALLEGATO "A"

Piccoli Trattenimenti ed altre attività di svago complementari a quelli di somministrazione come appresso definiti:

- 1) Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo;
- 2) Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3) Nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- 4) L'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 5) Che l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- 6) Che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione.

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è soggetto a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il S.U.A.P. con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

Documentazione da allegare alla SCIA:

1. Planimetria in scala 1/100 con indicate le aree per la somministrazione e per l'intrattenimento, con eventuale concessione suolo pubblico;
2. Perizia Fonometrica sull'impatto acustico o Autocertificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011;
3. Eventuale calendario degli eventi – Programma della manifestazione firmato dall'Organizzatore;
4. Diritti d'istruttoria SUAP di € 40,00, versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a mezzo bollettino postale sul c/c 15593908, intestato a Comune di Termini Imerese;
  - con Bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Credito Agricolo Italia S.p.A. – codice IBAN: IT22C0623043640000015063260.

## ALLEGATO "B"

Non è necessaria licenza per pubblico spettacolo di competenza della Questura (fatte salve le autorizzazioni di competenza di uffici comunali e del Sindaco e/o semplici comunicazioni alla Questura ex art. 18 T.U.L.P.S.) per le seguenti manifestazioni:

- 1) Esibizioni di artisti di strada;
- 2) Spettacoli itineranti;
- 3) Sfilate di cortei storici, in costume o simili;
- 4) Sfilate di auto storiche;
- 5) Bande musicali itineranti;
- 6) Semplici sfilate di equidi, senza esibizioni;
- 7) Spettacoli su strada, senza uso di palco e senza impianto elettrico;
- 8) Sagre e degustazioni senza veri e propri spettacoli ma solo intrattenimenti musicali da tenere nel corso della sagra, senza palco;
- 9) Spettacoli inseriti in manifestazioni politiche durante la campagna elettorale;
- 10) Dibattiti, presentazione di libri, mostre, flash mob;
- 11) Processioni religiose;
- 12) Cantastorie.